



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### D.G. Welfare

##### **Decreto dirigente unità organizzativa 27 marzo 2018 - n. 4343**

Sospensione delle prove microbiologiche del laboratorio consulenze ambientali s.p.a. di Scanzorosciate (BG) dal registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari . . . . . 3

##### **Decreto dirigente struttura 23 marzo 2018 - n. 4149**

Approvazione del piano integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api in Lombardia . . . . . 7

#### D.G. Agricoltura

##### **Decreto direttore generale 30 marzo 2018 - n. 4588**

Società UNICAA s.r.l., via Carlo Serassi 7, Bergamo: autorizzazione a procedere alle modificazioni delle proprie sedi operative dislocate presso la Regione Veneto . . . . . 46

##### **Decreto dirigente struttura 28 marzo 2018 - n. 4403**

D.g.r. n. X/7353 del 14 novembre 2017 - Approvazione del bando per il finanziamento di progetti di ricerca in campo agricolo e forestale . . . . . 48

#### D.G. Sviluppo economico

##### **Decreto dirigente unità organizzativa 27 marzo 2018 - n. 4320**

FRIM - Linea di intervento «Cooperazione» di cui alla d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 - Ammissione a cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro consorzi. III provvedimento 2018 . . . . . 99

##### **Decreto dirigente struttura 29 marzo 2018 - n. 4575**

Bando linea «INTRAPRENDO» - Asse Prioritario III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» - fondo istituito con d.g.r. n. 3960/2015, modificata dalla d.g.r. n. 5033/2016 - esiti istruttori - 33° provvedimento . . . . . 102

#### D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

##### **Decreto dirigente unità organizzativa 29 marzo 2018 - n. 4507**

Proroga, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del d.lgs. 152/2006, del decreto n. 6716 del 15 luglio 2013, inerente il giudizio di compatibilità ambientale relativo al «Progetto di un impianto di messa in riserva [R.13], recupero [R3, R4, R5, R12], raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare [D13, D14, D15] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel comune di Senago (MI), via Brodolini civ. 10». Proponente: Galli s.r.l. . . . . 109

##### **Decreto dirigente unità organizzativa 29 marzo 2018 - n. 4508**

Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, relativa al progetto di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con cella monodedicata per rifiuti contenenti amianto [e.e.r. 17 06 05\*], da realizzarsi in comune di Montichiari (BS). Proponente: Padana Green s.r.l. . . . . 109

##### **Decreto dirigente struttura 28 marzo 2018 - n. 4485**

Autorizzazione alla traslocazione di specie di anfibi a fronte dell'episodio di inquinamento verificatosi nel sito IT2070018 «Altopiano di Cariadeghe» in comune di Serle (BS), ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10/2008 . . . . . 110

##### **Decreto dirigente struttura 28 marzo 2018 - n. 4487**

Progetto di una nuova linea di Pirolisi in impianto di recupero rifiuti non pericolosi autorizzato, ex art. 208 del d.lgs. 152/06, con provvedimento provinciale n. 287/2007 del 17 luglio 2007 e s.m.i., con conseguente variazione e decremento della potenzialità di trattamento complessiva dell'impianto. Proponente: Ditta Tregenplast s.r.l. - Cernusco sul Naviglio (MI). Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. VER. 2013-RL . . . . . 111

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 04 aprile 2018

**E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**

<b>Struttura Commissariale per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) Decreto n. 71 del 27 marzo 2018</b>	
Contributi per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività delle imprese insediate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Terzo provvedimento - ordinanze commissariali nn. 227 e 280 - Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 11.589,24 in favore della società immobiliare M & M s.r.l. di Gonzaga (MN)	. . . . . 112
<b>Struttura Commissariale per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) Decreto n. 72 del 27 marzo 2018</b>	
Contributi per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività delle imprese insediate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Terzo provvedimento - ordinanze commissariali nn. 227 e 280 - Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 120.568,27 in favore della società Fiera Millenaria di Gonzaga s.r.l. di Gonzaga (MN)	. . . . . 114
<b>Struttura Commissariale per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) Decreto n. 73 del 27 marzo 2018</b>	
Contributi per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività delle imprese insediate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Terzo provvedimento - ordinanze commissariali nn.227 e 280 - Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 42.059,71 in favore della società G.T.S. di Claudio Neviani & C. s.n.c. di San Benedetto Po (MN)	. . . . . 116
<b>Struttura Commissariale per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) Decreto n. 74 del 27 marzo 2018</b>	
Contributi per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività delle imprese insediate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Terzo Provvedimento - Ordinanze commissariali nn. 227 E 280 - Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 2.554,33 in favore della società Elettromeccanica GB s.r.l. di Gonzaga (MN).	. . . . . 118

**D.d.s. 23 marzo 2018 - n. 4149****Approvazione del piano integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api in Lombardia**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE SANITA'  
VETERINARIA

Visti:

- il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che, oltre a istituire l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissare procedure nel campo della sicurezza alimentare, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare; in particolare l'art. 18 che dispone la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime e l'art. 19 che fissa gli obblighi e le responsabilità degli Operatori del Settore Alimentare;
- il regolamento (CE) n. 882/2004 e successive modificazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e, in particolare l'art. 3 che stabilisce che gli Stati membri devono garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata;
- il regolamento (UE) n.429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, e, in particolare l'art. 10 che individua gli operatori che lavorano con gli animali come i principali responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e controllo della diffusione di malattie tra gli animali e del controllo dei prodotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 che approva Il Regolamento di Polizia Veterinaria;

Visti:

- il decreto 4 dicembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»;
- il decreto 11 agosto 2014 del Ministero della Salute «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»»;

Vista la legge regionale 26 maggio 2017, n.15 che all'articolo 30 disciplina la tutela sanitaria degli allevamenti di api;

Considerato che l'Unità Organizzativa Veterinaria, con nota prot.n. H1.2015.0006779 del 02 marzo 2015, ha proceduto alla «Costituzione del Gruppo di approfondimento Tecnico (GAT) in apicoltura» al fine di definire ed attuare un approccio integrato per garantire la salute delle api e la sostenibilità economica all'impresa apistica;

Considerato che il GAT in apicoltura ha predisposto il «Piano Integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api in Lombardia» di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, volto ad assicurare un approccio integrato e coordinato di lotta alle malattie infettive e infestive che colpiscono il patrimonio apistico regionale, e che il piano è stato concertato anche con le Associazioni di categoria, negli incontri del 14 febbraio e 14 marzo 2018;

Ritenuto di approvare il «Piano Integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api in Lombardia» di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Viste:

- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
- la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. Di approvare il Piano Integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api in Lombardia;

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
Laura Gemma Brenzoni

## PIANO INTEGRATO PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE

### E INFESTIVE DELLE API IN LOMBARDIA

In Lombardia il patrimonio apistico costituisce una realtà produttiva molto importante non solo per la produzione del miele e degli altri prodotti dell'alveare, ma anche per l'azione di impollinazione delle colture agricole e delle specie vegetali entomofile che dipendono in gran parte dalle api. Questo settore quindi non è importante solamente da un punto di vista delle produzioni ma anche per l'equilibrio dell'ecosistema.

In Lombardia gli apicoltori sono circa 4.800 ed esercitano a livello professionale, semiprofessionale o hobbistico nelle circa 9.900 postazioni apistiche, con un patrimonio censito di circa 129.180 alveari.

In Lombardia i laboratori di smielatura e confezionamento del miele in totale sono 627 di cui 441 classificati come laboratori di produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al consumatore e 186 classificati come laboratori di raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario.

Il valore complessivo della produzione di miele in Regione Lombardia si attesta per l'anno 2016 in circa 6,6 milioni di euro, mentre il dato quantitativo della produzione di miele si attesta intorno a 1,1 tonnellate (Elaborazioni SMEA su dati Istat).

Considerando che, in seguito alla comparsa di nuove problematiche sanitarie che hanno via via colpito il settore apistico, il quadro normativo in materia di apicoltura risulta frammentato e molto articolato, con tale provvedimento si intende fornire una visione completa delle vigenti disposizioni di legge. In questo modo si vuole diffondere la conoscenza delle norme alle diverse figure che operano nel settore, a partire dagli apicoltori, che possono così disporre di un quadro normativo integrato e aggiornato. Inoltre, il presente documento si propone di innalzare il livello sanitario del settore apistico, mettendo a disposizione degli apicoltori un sistema che, attraverso l'adesione ad un piano volontario, consenta di attuare efficaci misure di prevenzione e controllo della diffusione delle malattie.

#### Obiettivi

- Assicurare un approccio integrato e coordinato di lotta alle malattie infettive e infestive che colpiscono il patrimonio apistico regionale attraverso il coinvolgimento di apicoltori, tecnici e veterinari aziendali, Associazioni apistiche, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) e veterinari ufficiali delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), ciascuno per la propria competenza, attraverso l'attività di coordinamento del Gruppo regionale di Approfondimento Tecnico in Apicoltura (GAT) e delle Commissioni apistiche previste dalla Legge regionale 24 marzo 2004, n. 5, come modificata dall'articolo 30 della Legge regionale 26 maggio 2017, n. 15.
- Fornire strumenti adeguati agli apicoltori per il miglioramento dello stato sanitario dei propri alveari attraverso un piano di accreditamento regionale ad adesione volontaria incentrato su un sistema di autocontrollo aziendale, verificato attraverso un'attività di controllo ufficiale.

#### Normativa vigente

1. La registrazione in anagrafe apistica, comprensiva di dati di georeferenziazione di tutti gli apiari stanziali e con alveari presenti, ai fini del censimento annuale con riferimento alla consistenza nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 dicembre, è un obbligo di legge, previsto dal Decreto 11 agosto 2014, "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale", in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe

apistica nazionale».

2. La movimentazione, a qualsiasi titolo (compravendita, nomadismo, ecc.) degli alveari e di materiale vivo (sciame, pacchi d'ape, api regine) è soggetta a compilazione e registrazione in BDA dell'allegato C ai sensi del Decreto 11 agosto 2014, così come integrato dalla nota MDS n. 27115-27/11/2017 e dalla Nota MDS n. 18559 del 04/08/2017. L'allegato C deve essere integrato da certificazione sanitaria, secondo le modalità previste dalla Legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 così come modificata dall'articolo 30 della Legge regionale 26 maggio 2017, n.15.

Chiunque intenda trasferire a scopo di nomadismo i propri alveari sul territorio della Regione deve richiedere entro il 31 gennaio di ogni anno l'autorizzazione al Dipartimento Veterinario (DV) dell'ATS competente per territorio di destinazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Dipartimento acquisisce il parere della Commissione Apistica locale. La registrazione preventiva dell'allegato C relativo allo spostamento per nomadismo effettuata entro il 31 gennaio e con data prevista di spostamento riferita al periodo richiesto, sostituisce a tutti gli effetti la richiesta all'ATS che, in caso di autorizzazione allo spostamento, provvede alla approvazione a sistema dell'allegato C.

3. In caso di focolai di malattie infettive e infestive soggette a denuncia, con particolare riferimento alle Pesti, alla Varroa e ad *Aethina Tumida*, si applicano i provvedimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) e s.m.i. e dalle note ministeriali:
  - n. 7575 del 18/04/2012 "Regolamento di polizia veterinaria - Art. 155 Misure di controllo della peste americana",
  - n. 22996 del 3/12/2013 "Indicazioni operative per il controllo della Peste Europea",
  - n.13975 del 12/07/2013 Indicazioni operative riguardanti l'applicazione della OM 17 febbraio 1995 recante norme per la profilassi della varroasi,
  - n.2957 del 6 febbraio 2017 che dettaglia le misure da attuarsi in caso di sospetto e successiva conferma di infestazione da *Aethina Tumida*.

In caso di rilievo di manifestazione clinica delle patologie sopra citate sono d'obbligo la segnalazione al Dipartimento veterinario e l'intervento del veterinario ufficiale.

4. L'apicoltore, come previsto dal Reg. 852/2004, è tenuto a provvedere alla registrazione dei trattamenti e alla conservazione delle evidenze di acquisto dei prodotti utilizzati con le relative date e i periodi di sospensione, anche per i farmaci esenti da ricetta. Gli apicoltori che commercializzano alimenti o materiale vivo (api/nuclei) che già dispongono di un registro ai sensi dell'articolo 79 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n.193 possono utilizzarlo a questo scopo (nota Ministeriale n.15790 del 1/7/2016). Le registrazioni devono essere aggiornate apiario per apiario: il quantitativo di farmaci acquistati deve essere coerente con il numero di alveari e con i trattamenti effettuati. In caso di produzione per autoconsumo non sussiste obbligo di detenzione del registro dei trattamenti, ma dovranno comunque essere conservate prescrizioni, bolle di accompagnamento, ricevute, scontrini, fatture e ogni altra documentazione attestante il regolare acquisto e la regolare provenienza dei medicinali, ai fini di garanzia di tracciabilità e salubrità del prodotto.
5. La produzione a scopo di vendita del miele e dei prodotti dell'alveare deve avvenire in conformità alle linee guida del pacchetto igiene (D.D.G. Sanità della Regione Lombardia n. 7631 del 24/07/2009).

L'elenco delle vigenti disposizioni in materia di apicoltura è disponibile nell'allegato C al presente Piano.

## 1) MISURE OBBLIGATORIE DI CONTROLLO E PROFILASSI NEI CONFRONTI DELLA VARROASI

Gli apiari devono essere sottoposti obbligatoriamente a trattamenti nei confronti della varroasi in conformità

delle indicazioni tecniche operative di cui all'allegato A, suscettibile di aggiornamento a seguito di nuove conoscenze scientifiche e disponibilità di prodotti.

I farmaci utilizzati dovranno essere esclusivamente medicinali veterinari autorizzati all'immissione in commercio ai sensi del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n. 193.

La pianificazione dell'esecuzione dei trattamenti dovrà scaturire dal confronto tra i Servizi Veterinari e le Associazioni degli Apicoltori a livello della Commissione Apistica competente. I trattamenti dovranno coinvolgere tutti gli apicoltori presenti sul territorio e, compatibilmente con le condizioni climatiche e di presenza delle fioriture, essere effettuate nello stesso periodo, possibilmente in un arco temporale ristretto e unico per aree omogenee.

Si richiama l'importanza di:

- effettuare il trattamento estivo il più presto possibile
- verificare l'efficacia dei trattamenti comunque effettuati per poter intervenire tempestivamente in caso di cali di efficacia soprattutto in presenza di condizioni climatiche, al momento del trattamento, caratterizzate da temperature medie al di sotto o al di sopra della media stagionale.

## **2) PIANO DI ACCREDITAMENTO REGIONALE AD ADESIONE VOLONTARIA**

Le sole misure obbligatorie disposte in caso di focolaio delle malattie infettive e infestive sopra richiamate non pongono al riparo dalla presenza delle malattie in forma subclinica o dal loro riemergere. È necessario predisporre delle azioni che consentano non solo di contrastare la riemersione delle malattie nei focolai, ma più in generale di prevenire la diffusione delle infezioni, anche subcliniche, ad altri alveari dello stesso apiario o di altri apiari.

L'adozione di un sistema di autocontrollo aziendale che consenta di prevenire o limitare la diffusione delle principali malattie permette all'autorità sanitaria di riconoscere alle aziende un basso livello di rischio sanitario (stato di accreditamento) a fronte del quale graduare, ai sensi del Reg. 882/2004, l'intensità dei controlli ufficiali, anche ai fini delle movimentazioni.

A tal fine si prevede l'attuazione di un Piano volontario di accreditamento delle aziende e degli apiari che, a seguito del possesso e mantenimento di specifici requisiti strutturali e gestionali, dimostrano di garantire un elevato livello di controllo e di profilassi delle malattie delle api.

Il Piano si applica agli apiari siti sul territorio della regione Lombardia.

### **2.1 ADESIONE AL PIANO**

L'adesione al "Piano regionale di accreditamento delle aziende apistiche", di seguito denominato "Piano", è volontaria; l'apicoltore che intende aderire deve inoltrare specifica domanda al DV dell'ATS competente sulla sede legale dell'apicoltore per gli apiari per i quali intende aderire, utilizzando l'allegato B1 (domanda di adesione).

La ATS competente sulla sede legale dovrà provvedere ad informare la ATS competente territorialmente sugli apiari, se diversa da quella della sede legale.

Gli apicoltori con sede legale al di fuori del territorio della Regione Lombardia, che intendono aderire al Piano

dovranno presentare la domanda di accreditamento a ciascuna ATS competente per territorio sui propri apiari.

Alla domanda di accreditamento devono essere allegate:

- le schede previste dal presente Piano, debitamente compilate per la stagione precedente alla domanda, per ciascun apiario;
- il rapporto di prova relativo alle analisi effettuate su un campione di miele di massa di ciascun apiario (secondo le modalità descritte al punto 2.2.4), relativo all'ultimo raccolto precedente la domanda di accreditamento.

In caso di valutazione favorevole della documentazione prodotta, il Dipartimento Veterinario provvede a rilasciare l'accreditamento esclusivamente sui singoli apiari che rispettano i requisiti, mediante formale comunicazione scritta, come da modello allegato B2.

Il Dipartimento Veterinario provvederà alla registrazione in BDR dell'avvenuto accreditamento, mediante l'apposita funzione.

Gli alveari degli apiari accreditati a sistema (in BDR) potranno essere movimentati in partenza dall'ambito regionale previa sola compilazione e registrazione da parte dell'apicoltore dell'allegato C, senza esecuzione della visita clinica da parte del Veterinario ufficiale e quindi senza alcun onere aggiuntivo per la certificazione a carico dell'apicoltore.

## 2.2 REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

I requisiti per l'accreditamento sono:

1. autorizzazione/SCIA per sala smielatura permanente, secondo quanto previsto dalle linee guida del pacchetto igiene (D.D.G. Sanità della Regione Lombardia n. 7631 del 24/07/2009), o temporanea, purché con disponibilità di strutture che consentano l'identificazione e lo stoccaggio dei singoli lotti di melari pieni (copia della documentazione deve essere disponibile in azienda) oppure aziende che commercializzano materiale vivo (alveari, pacchi d'ape, api regine) prodotto e allevato direttamente in azienda, con esclusione dei commercianti
2. disponibilità di ambienti confinati per lo stoccaggio del materiale apistico nei periodi di mancato utilizzo, con particolare riferimento a favi, cera, e attrezzatura per la smielatura
3. almeno il 40% delle arnie, del 100% degli apiari, con fondo a rete e cassetto diagnostico
4. utilizzo di escludi-regina nel 100% degli alveari
5. tracciabilità dei lotti di produzione di miele per apiario, o specifici gruppi di apiari, e per fioritura
6. adozione delle misure di biosicurezza, profilassi e controllo delle malattie endemiche, quali pesti e varroatosi, o esotiche, quali l'infestazione da *Aethina tumida*, secondo quanto previsto dal presente piano
7. adozione, per quanto applicabili alla realtà aziendale, di buone pratiche apistiche di cui all'allegato B7 e adozione di un quaderno aziendale (possibile anche in forma informatizzata) nel quale riportare le seguenti informazioni (vedi fac-simile allegato B3):
  - a) dati anagrafici dell'azienda ed elenco aggiornato anno per anno di tutti gli apiari con identificativo BDR, località e comune, consistenza per ciascun apiario alla prima visita dopo l'inverno
  - b) registrazione dei dati relativi al monitoraggio e al controllo di forme pestose (scheda 1.a) e varroatosi (scheda 1.b)

- c) monitoraggio e registrazione di introduzione e/o acquisti di api e materiale biologico apistico. Il criterio si considera soddisfatto laddove le informazioni sono registrate nei sistemi informativi.
8. monitoraggio quantitativo delle spore di Peste Americana mediante esecuzione di un campionamento (effettuato secondo le modalità descritte al punto 2.2.4) di miele di massa di ciascun apiario per il quale vien richiesto l'accreditamento.

### 2.2.1 MONITORAGGIO E BIOSICUREZZA PER LE FORME PESTOSE

Il monitoraggio e il controllo delle forme pestose si attua attraverso:

- 1) visite cliniche periodiche da parte dell'apicoltore aderente o di un tecnico;
- 2) segnalazione al Veterinario ufficiale nei casi previsti dal RPV e s.m.i.;
- 3) approfondimento diagnostico in caso di mortalità della covata per la quale esiste un sospetto NON chiaramente attribuibile a peste americana o europea;
- 4) controllo sulle introduzioni di api e materiale apistico;

Per ciascun anno e per ciascun apiario devono essere effettuate almeno 2 visite, una nel periodo primaverile ed una nel periodo estivo, sul 100% dei relativi alveari.

L'apicoltore dovrà:

- a) registrare gli esiti della visita sul quaderno di autocontrollo, utilizzando la scheda 1.a, SEZIONE A dell'allegato B3, riportando il numero di alveari visitati e il numero di quelli con sintomatologia
- b) in caso di alveari con sintomatologia clinicamente manifesta attribuibile a peste americana, procedere all'immediata identificazione univoca di tutti gli alveari. L'apicoltore, in attesa della visita del Veterinario Ufficiale, provvederà inoltre a bloccare le movimentazioni degli alveari dell'apiario e dei favi inter apiario di tutti gli alveari e ad effettuare contestualmente segnalazione immediata al Veterinario Ufficiale ATS per la verifica del sospetto e per la conseguente apertura di focolaio. I Veterinari Ufficiali provvederanno ad effettuare prelievi sugli alveari non sintomatici per la ricerca delle spore e ad inviarli alla competente sezione dell'IZSLER per la diagnosi di laboratorio (Allegato B4). Inoltre l'apicoltore provvede alla sterilizzazione delle attrezzature utilizzate. Una volta chiuso il focolaio in conformità alla nota ministeriale protocollo n. 7575 del 18/04/2012, i restanti alveari dovranno essere oggetto di visite ispettive periodiche da parte dell'apicoltore, compilando la scheda 1.a SEZIONE B dell'allegato B3, alla stregua di alveari sospetti di cui al punto c)
- c) in caso di alveari con sintomatologia/mortalità della covata non chiaramente riconducibile a peste americana, o in caso di riscontro di agenti patogeni a seguito di indagini di laboratorio, procedere ad immediata identificazione univoca degli alveari sospetti. L'apicoltore provvederà inoltre a bloccare le movimentazioni degli alveari dell'apiario e dei favi inter-apiario limitatamente agli alveari con sintomatologia sospetta e contestualmente informerà il Veterinario Ufficiale che, laddove lo reputerà possibile e necessario, effettuerà, in stretta collaborazione con l'apicoltore, prelievi da inviare alla competente sezione dell'IZSLER per la diagnosi di laboratorio. L'apicoltore provvederà inoltre alla registrazione del numero di alveari sospetti sulla scheda 1.a SEZIONE B dell'allegato B3, comprese le eventuali annotazioni relative agli esami effettuati in campo e alle matrici inviate in laboratorio con relativi esiti e all'eventuale reperto fotografico. L'apicoltore provvederà al ricontrollo degli alveari sospetti a distanza di 15/30 giorni solo alla fine delle operazioni effettuate sugli altri alveari dell'apiario o comunque con attrezzatura dedicata e sterilizzata mediante flambatura sistematica e provvederà



alle registrazioni sul quaderno di autocontrollo sulla scheda 1.a SEZIONE B dell'allegato B3 con i relativi esiti

- d) utilizzare attrezzatura dedicata (melari, escludi regina, diaframmi, apiscampo...etc.) al solo apiario oggetto di focolaio di Peste Americana o, in alternativa, provvedere a sterilizzazione, tramite mezzi idonei, del materiale non oggetto di distruzione proveniente dagli apiari con casi di peste confermata (conservando evidenza documentale del trattamento/autocertificazione); in caso di recidiva provvedere a sterilizzazione tramite mezzi idonei del materiale non oggetto di distruzione proveniente dagli apiari con casi di peste confermata (conservando evidenza documentale del trattamento/autocertificazione)
- e) introdurre api e materiale apistico biologico esclusivamente scortati dall'allegato C corredato da attestazione sanitaria comprovante la visita clinica favorevole, anche se proveniente da fuori regione. In alternativa, introdurre api e materiale apistico biologico proveniente da altri apiari accreditati ai sensi del presente piano, senza necessità di attestazione sanitaria. Tutte le introduzioni e gli acquisti devono essere registrati in BDR.

Nei casi di cui ai punti b) e c) il Servizio veterinario competente per territorio provvede alla sospensione dell'accreditamento per l'apiario interessato, sino a completamento con esito favorevole delle misure previste.

### 2.2.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA VARROATOSI

Il monitoraggio e il controllo della varroatosi si attua almeno attraverso:

- 1) monitoraggio del grado di infestazione nel periodo primaverile
- 2) trattamento tampone estivo con eventuali interventi di tecnica apistica
- 3) trattamento di pulizia radicale nel periodo autunno/invernale e relativo monitoraggio

Il monitoraggio deve riguardare il 100% degli apiari e, per ciascun apiario, almeno 8 alveari (*Lee et al, J Econ. Entomol. 2010, 103:1039-1050*) identificati con numero progressivo. La valutazione del carico di infestazione e il monitoraggio dei trattamenti devono essere effettuati con la metodica zucchero a velo (ZAV) attuata secondo protocollo standardizzato (vedi allegato A1) o con la conta su foglio diagnostico.

Ogni anno e per ciascun apiario devono essere attuate e quindi registrate entro 30 giorni, sulle schede del quaderno di autocontrollo le seguenti operazioni:

- 1) Monitoraggio del grado di infestazione nel periodo primaverile: Allegato B3 SCHEDA 1.b SEZIONE A

Il monitoraggio dell'infestazione nel periodo primaverile (marzo/giugno) è finalizzato alla valutazione del grado di infestazione e alla conseguente programmazione e calendarizzazione degli interventi di tampone estivo. I risultati dovranno essere registrati sulla Allegato B3 SCHEDA 1b SEZIONE A, che andrà compilata apiario per apiario per il 100% degli apiari.

- 2) Monitoraggio efficacia del trattamento invernale: Allegato B3 SCHEDA 1.b SEZIONE B

Il monitoraggio dell'efficacia del trattamento invernale, finalizzato alla valutazione delle varroe residue e della conseguente opportunità di effettuare un ulteriore intervento, deve essere effettuato in corrispondenza del trattamento invernale con le seguenti modalità: devono essere monitorati per ciascuno degli 8 alveari i dati relativi alla caduta delle varroe utilizzando i fogli diagnostici. La conta deve

essere effettuata entro 1 settimana dal termine del trattamento.

Nel caso in cui il monitoraggio del trattamento invernale evidenzia la caduta di un numero medio di varroe per alveare superiore alle 50 unità, si dovrà effettuare un ulteriore trattamento e procedere alla registrazione sulla Allegato B3 SCHEDA 1b SEZIONE B.

Il monitoraggio del trattamento invernale andrà registrato sulla Allegato B3 SCHEDA 1b SEZIONE B, compilando una singola scheda apiario per apiario.

### 2.2.3 MISURE BIOSICUREZZA SPECIFICHE PER *AETHINA TUMIDA*

- 1) in occasione di ogni visita agli alveari, qualora si sospettasse la presenza di *Aethina tumida*, si dovrà procedere all'identificazione dell'alveare e all'immediata segnalazione ai servizi veterinari dell'ATS.
- 2) Le api e il materiale apistico biologico devono essere introdotti esclusivamente scortati dall' allegato C corredato da attestazione sanitaria comprovante la visita clinica favorevole, anche se provenienti da fuori regione. Qualora le api e il materiale apistico biologico provengano da altre aziende accreditate, non è necessaria l'attestazione sanitaria. Ogni introduzione, compresi gli acquisti, dovranno essere registrati in BDR.

### 2.2.4 CAMPIONAMENTI IN AUTOCONTROLLO

Nel primo anno di adesione è previsto un prelievo di miele di massa, in qualsiasi fase della smielatura che consenta la rintracciabilità per apiario, dell'ultimo raccolto precedente la data della domanda per ciascun apiario, per la determinazione del livello di spore dell'agente della Peste Americana. Devono essere prelevati tutti gli apiari di ciascun apicoltore aderente. Tale campionamento dovrà essere ripetuto negli anni successivi al fine del mantenimento dell'accreditamento come oltre specificato (cfr paragrafo 2.2.5)

Deve essere prelevato un campione di 250 ml, mantenuto a temperatura ambiente e inviato al laboratorio con apposito documento di accompagnamento campioni (Allegato B6). Le analisi devono essere effettuate da un Laboratorio Accreditato. Il prelievo e i costi delle analisi sono a carico dell'apicoltore.

I risultati delle analisi devono essere trasmessi al Dipartimento Veterinario entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto di prova.

Sulla base dei risultati ottenuti (espressi in UFC/g) i campioni esaminati possono essere inclusi in 3 differenti classi di contaminazione alle quali corrispondono diverse azioni da intraprendere in apiario.

A – Classe 1 – Assenza di contaminazione rilevabile: non è necessario nessun intervento specifico. Proseguire nell'adozione delle Buone Pratiche Apistiche.

B – Classe 2 – Numero di spore inferiore 500 UFC/g - Livello di contaminazione basso o di media entità: verificare l'adozione delle Buone Pratiche Apistiche. Tenere monitorata la situazione mediante controlli clinici e analitici negli anni seguenti.

C – Classe 3 – Numero di spore superiore 500 UFC/g - Livello di attenzione: ricontrollare con visita clinica gli alveari dell'apiario. In caso di esito negativo dell'esame ispettivo controllare il livello di infezione di ogni singolo alveare mediante prelievo ed esame dei detriti dell'alveare (secondo le modalità contenute nell'allegato B5) per identificare le famiglie con infezioni asintomatiche e valutare il livello di infezione. Oltre ai detriti invernali, altri indicatori utilizzabili, in tempi successivi, per identificare le famiglie asintomatiche sono: le api adulte, i detriti raccolti durante la stagione attiva, lo zucchero a velo o, in subordine, il miele prelevato dal nido. I summenzionati accertamenti vengono effettuati sotto la supervisione del veterinario

ufficiale, che li conferisce all'IZSLER.

**Nel caso di cui al punto C il Servizio veterinario competente per territorio provvede alla sospensione dell'accreditamento per l'apiario interessato, sino a completamento con esito favorevole delle misure previste.**

#### 2.2.5 MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

L'adesione al Piano si intende tacitamente rinnovata annualmente:

- a seguito dell'invio da parte dell'apicoltore degli esiti delle analisi sul miele di massa di cui al punto 2.2.4 entro il 31/08 di ogni anno al Dipartimento Veterinario che ha rilasciato l'accreditamento.
- con l'attuazione di tutte le misure di autocontrollo e delle registrazioni previste dal presente Piano
- con l'esecuzione di un campionamento di miele di massa, secondo il seguente schema:
  - in caso di assenza di spore, un campionamento nell'arco di 4 anni (25%/anno)
  - in caso di presenza di spore in numero inferiore a 500 UFC/g, un campionamento nell'arco di due anni (50%/anno)
  - in caso di presenza di spore in numero superiore a 500 UFC/g, un campionamento ogni anno (100%/anno)

Qualora l'apicoltore non fosse più interessato all'accreditamento, dovrà fare formale comunicazione di rinuncia all'ATS.

#### 2.2.6 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

Fatti salvi i provvedimenti previsti dal DPR n.320/54 e s.m.i., citati in premessa, il Dipartimento Veterinario provvede:

##### 2.2.6.1. alla sospensione dell'accreditamento per i singoli apiari:

- nei casi di cui ai punti b e c del paragrafo 2.2.1 FORME PESTOSE, sino a completamento con esito favorevole delle misure previste
- nel caso di cui al punto C del paragrafo 2.2.4 CAMPIONAMENTI IN AUTOCONTROLLO, sino a completamento con esito favorevole delle misure previste
- nei casi di mancato rispetto dei requisiti previsti dal piano per il mantenimento dell'accreditamento riguardanti un numero inferiore al 50% degli apiari dell'azienda per i singoli apiari interessati
- nei casi di non conformità evidenziate nel corso di controlli ufficiali effettuati nell'ambito del Piano Nazionale Residui e della Farmacosorveglianza, se NON sia confermato il trattamento illecito con sentenza dell'autorità giudiziaria
- al primo accertamento di casi di non conformità evidenziate nel corso dei controlli ufficiali anagrafici
- in tutti i casi in cui il DPV ravvisi un rischio sanitario sulla base della situazione epidemiologica del territorio

##### 2.2.6.2. alla revoca dell'accreditamento per tutti gli apiari dell'azienda:

- nei casi di non conformità evidenziate nel corso di controlli ufficiali effettuati nell'ambito del Piano Nazionale Residui e della Farmacosorveglianza che portino alla conferma di trattamenti illeciti, con sentenza dell'autorità giudiziaria
- nei casi di reiterate e sostanziali (con evidenze di gravità e intenzionalità) non conformità evidenziate nei controlli ufficiali anagrafici
- nei casi di mancato rispetto dei requisiti previsti dal piano per il mantenimento dell'accreditamento

riguardanti un numero superiore al 50% degli apiari dell'azienda.

#### 2.2.7 COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE ATS

Secondo quanto disposto dal presente Piano i Dipartimenti Veterinari delle ATS provvedono a:

- rilasciare l'attestato di accreditamento e registrare in BDR gli apiari delle aziende accreditate secondo quanto previsto dal presente piano
- effettuare, laddove necessario, i campionamenti previsti ai punti b) e c) del paragrafo 2.2.1 Misure di biosicurezza e controllo delle forme pestose
- intervenire in caso di segnalazione di situazioni patologiche e/o casi di mortalità anomala e spopolamento ed effettuare contestualmente idonei prelievi di campioni da inviare al laboratorio per accertamenti diagnostici, utilizzando la scheda di accompagnamento di cui all'Allegato B4
- provvedere alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento nei casi di cui al precedente paragrafo 2.2.6
- effettuare i controlli ufficiali nelle aziende accreditate secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.4
- raccogliere e trasmettere gli esiti delle analisi effettuate in autocontrollo, di cui al punto 2.2.4. all'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Lombardia (OEV), entro il 30/09 di ogni anno.

#### 2.2.8 COMPITI DELL'IZSLER

Secondo quanto disposto dal presente Piano l'IZSLER, attraverso l'operato delle proprie Sezioni Diagnostiche Provinciali, provvede a:

- accettare e registrare i campioni prelevati dai servizi veterinari delle ATS
- eseguire le indagini di laboratorio richieste in base al sospetto clinico od ogni altra indagine utile a capire le cause di eventuali mortalità/spopolamenti
- refertare e comunicare gli esiti ai Servizi Veterinari
- comunicare tempestivamente all'U.O. Veterinaria le positività analitiche per *Aethina tumidae* e trasmettere al Centro di referenza Nazionale dell'IZSVE i campioni risultati positivi per la conferma diagnostica di *Aethina tumida*

#### 2.2.9 COSTI

Ai fini dell'attuazione del piano di adesione volontaria:

- sono a carico dell'apicoltore:
  - i costi relativi ai campionamenti di miele in autocontrollo effettuati per l'adesione al piano e per il mantenimento dell'accreditamento di cui ai paragrafi 2.2.4 e 2.2.5 del presente Piano
  - i costi di tutte le attività e le attrezzature previste per l'adesione al piano e per il mantenimento dell'accreditamento
- sono a carico del Servizio Sanitario Regionale:
  - i costi relativi ai campionamenti effettuati o comunque conferiti dal Veterinario Ufficiale nel corso dell'attività di cui ai punti b) e c) del paragrafo 2.2.1 e nel caso di cui alla lettera C - Classe 3 del paragrafo 2.2.4
  - i costi di tutte le attività e gli accertamenti previsti, compresi quelli di laboratorio per l'esecuzione delle indagini analitiche, di cui al paragrafo 2.2.7 - Compiti dei Servizi Veterinari delle ATS e 2.2.8 Compiti dell'IZSLER
  -

### 3) CONTROLLO UFFICIALE

Ai fini dei controlli per la corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici e l'attuazione delle misure di controllo e profilassi nei confronti della varroasi, di cui ai successivi punti 3.1 e 3.2, la selezione delle aziende e degli apiari in base al livello di rischio deve tener conto dei seguenti fattori:

- non conformità evidenziate nel corso di controlli ufficiali anche per altre finalità (anagrafe, Piano residui, farmacovigilanza, ecc.);
- attività di compravendita di api e materiale biologico;
- numero degli apiari e delle movimentazioni per nomadismo;
- cambiamenti rilevanti della situazione aziendale relativamente alla consistenza e all'ubicazione degli apiari;
- non adesione al piano volontario di accreditamento;
- situazione epidemiologica delle malattie infettive e diffuse nel territorio sede degli apiari.

#### 3.1 VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI APISTICI

Ai sensi del DM 11 agosto 2014 e delle note n.20204 del 31 agosto 2016 e n. 7497 del 24 marzo 2016 "Check list ministeriale" del Ministero della Salute, sono sottoposti a controllo annuale l'1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza di ogni ATS. I controlli saranno condotti con le modalità previste dalla normativa vigente e dovranno essere registrati nell'applicativo "controlli" del portale informativo veterinario nazionale Vetinfo, tramite accesso in autenticazione federata in BDR, entro 15 giorni dalla data del controllo e comunque nel corso dello stesso anno a cui il controllo si riferisce.

#### 3.2 VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO E PROFILASSI NEI CONFRONTI DELLA VARROASI

Ai sensi della nota n.14114 del 09/06/2017 del Ministero della Salute, sono sottoposti a controllo annuale almeno l'1% degli apicoltori situati nel territorio di competenza di ogni ATS; il controllo deve essere sia clinico (verifica del livello di infestazione e della relativa sintomatologia) che documentale (verifica della registrazione dei trattamenti e delle eventuali tecniche apistiche di lotta integrata).

#### 3.3. CONTROLLI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI SORVEGLIANZA PER *AETHINA TUMIDA* SECONDO LE INDICAZIONI ANNUALI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

I Dipartimenti Veterinari delle ATS devono attuare la sorveglianza nei modi e nei tempi previsti dal piano di controllo e sorveglianza per *Aethina tumida* sul territorio nazionale disposto con nota n. 20069 del 01/10/2014 del Ministero della Salute e successive modifiche annuali.

La visita clinica degli alveari per la ricerca di *Aethina tumida* dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dal Protocollo operativo di cui alla sopracitata nota.

I Dipartimenti Veterinari delle ATS renderanno conto all'UO Veterinaria Regionale nei modi e nei tempi da essa previsti.

In caso di sospetto e di eventuale conferma dell'infestazione da *Aethina tumida* nel corso delle attività

di sorveglianza sopra descritte e/o in ogni altra occasione dovranno essere attuate tempestivamente le misure previste dalla nota MDS n. 2957 del 6 febbraio 2017.

### **3.4 CONTROLLI SULLE AZIENDE E SUGLI APIARI ADERENTI AL PIANO DI ACCREDITAMENTO REGIONALE AD ADESIONE VOLONTARIA**

I Dipartimenti Veterinari verificano a campione mediante sopralluogo nelle aziende e nei relativi apiari accreditati, il rispetto dei requisiti previsti per l'accreditamento. Tali controlli saranno condotti su un numero di aziende pari almeno al 2% del totale delle aziende accreditate.

La scelta delle aziende/apiari da sottoporre a controllo sarà effettuata in base ai seguenti criteri di rischio:

- non conformità evidenziate nel corso di controlli ufficiali per altre finalità (anagrafe, Piano residui, farmacosorveglianza ecc.),
- risultati delle analisi sul miele di massa effettuate in autocontrollo,
- precedente riscontro di problematiche in autocontrollo non correttamente gestite,
- numero degli apiari e degli alveari,
- cambiamenti rilevanti della situazione aziendale relativamente alla consistenza e all'ubicazione degli apiari,
- situazione epidemiologica del territorio.

### **4) COORDINAMENTO, VERIFICHE E IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO**

Il ruolo di coordinamento del piano è in carico al Gruppo Regionale di Approfondimento Tecnico in Apicoltura (GAT), costituito con Nota dell'UO Veterinaria Regione Lombardia H1.2015.0006779 del 02/03/2015, che opera in stretta collaborazione e coordinamento con:

- IZSLER
- OEVR
- Commissioni Apistiche locali delle A.A.T.T.S.S.

Il presente Piano Integrato e i relativi allegati sono sottoposti a verifica con cadenza almeno annuale e sono suscettibili di modifiche ed integrazioni in base agli aggiornamenti normativi, all'evoluzione della situazione epidemiologica delle malattie infettive e diffusive delle api e alle nuove conoscenze e ricerche scientifiche relative alle diverse avversità e metodologie di lotta.

I dati relativi ai campionamenti effettuati in autocontrollo e in occasione dei controlli ufficiali sono elaborati dall'OEVR che li rende disponibili al GAT e, in forma aggregata e anonima, agli apicoltori aderenti al piano di accreditamento.

### **5) SANZIONI**

Nei casi di violazione delle norme del presente Piano, fatte salve le ipotesi di reato, saranno applicate le sanzioni previste nelle diverse fattispecie dal DPR 320/1954 e s.m.i., dal Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n.193, dalla Legge 28 luglio 2016, n.154 capo IV articolo 34 e dalla legge Regione Lombardia 24 marzo 2004 N. 5 così come modificata dall'articolo 30 della Legge regionale 26 maggio 2017, n.15.

### **ELENCO DEGLI ALLEGATI**

A INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PROFILASSI DELLA VARROASI

A1 METODO DIAGNOSTICO DEL GRADO DI INFESTAZIONE CON ZUCCHERO A VELO (ZAV)

- B1 DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO DI ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE APISTICHE REGIONE LOMBARDIA
- B2 COMUNICAZIONE ACCREDITAMENTO
- B3 PIANO DI ACCREDITAMENTO AZIENDE APISTICHE - QUADERNO DI AUTOCONTROLLO AZIENDA
  - SCHEDA 1a Controllo forme pestose: visita clinica
  - SCHEDA 1b Monitoraggio infestazione varroa
- B4 DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI
- B5 MODULO RACCOLTA E INVIO DETRITI INVERNALI
- B6 MODULO DI INVIO CAMPIONI AL LABORATORIO PER LA RICERCA DI P.A.
- B7 INDICAZIONI SULLE BUONE PRASSI APISTICHE (BPA) DA ADOTTARE
- C ALLEGATO C DA REGISTRARE IN BDA
- D ELENCO NORMATIVA VIGENTE

## Allegato A

### INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PROFILASSI DELLA VARROASI

Si confermano e ribadiscono alcuni punti cardine della lotta alla Varroa:

- **assoluta necessità di effettuare almeno due trattamenti nel corso dell'anno:** uno in estate e l'altro in autunno in assenza di covata
- **importanza di effettuare il trattamento estivo il più presto possibile**
- **importanza di verificare l'efficacia dei trattamenti** comunque effettuati per poter intervenire tempestivamente in caso di cali di efficacia, soprattutto in presenza di condizioni climatiche al momento del trattamento caratterizzate da temperature medie al di sotto della media stagionale
- **obbligo di utilizzare medicinali veterinari autorizzati all'immissione in commercio** e di provvedere alla registrazione dei trattamenti e alla conservazione delle evidenze di acquisto dei prodotti utilizzati con le relative date e i periodi di sospensione, anche per i farmaci esenti da ricetta. Gli apicoltori che commercializzano alimenti o materiale vivo (api/nuclei) che già dispongono di un registro ai sensi del l'articolo 79 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n.193 possono utilizzarlo a questo scopo (nota Ministeriale n.15790 del 1/7/2016). Le registrazioni devono essere aggiornate apiario per apiario: il quantitativo di farmaci acquistati deve essere coerente con il numero di alveari e con i trattamenti effettuati. In caso di produzione per autoconsumo non sussiste obbligo di detenzione del registro dei trattamenti, ma dovranno comunque essere conservate prescrizioni, bolle di accompagnamento, ricevute, scontrini, fatture e ogni altra documentazione attestante il regolare acquisto e la regolare provenienza dei medicinali, a fini di garanzia di tracciabilità e salubrità del prodotto. Si raccomanda inoltre l'importanza di leggere con attenzione il foglietto illustrativo dei farmaci utilizzati per il controllo dell'infestazione da varroa, in modo da garantire sempre un loro corretto utilizzo.
- **scelta delle modalità di trattamento** da suggerire agli apicoltori dovrà scaturire dal confronto tra i Servizi Veterinari e le Associazioni degli Apicoltori a livello delle Commissioni Apistiche delle ATS.
- **ruolo di consulenza tecnica dei Servizi Veterinari delle ATS** agli apicoltori, in collaborazione con le Associazioni degli Apicoltori, in particolare fornendo il supporto necessario per una corretta esecuzione dei trattamenti sia per le modalità che per i tempi di esecuzione;
- **coinvolgimento di tutti gli apicoltori** presenti sul territorio, compatibilmente con le condizioni climatiche e di presenza delle fioriture, ai fini dell'esecuzione dei trattamenti nello stesso periodo, possibilmente in un arco temporale ristretto e unico per aree omogenee.

Gli apicoltori dovranno effettuare interventi differenziati a seconda della situazione sanitaria delle zone ove operano e del livello di infestazione del proprio apiario, seguendo le seguenti indicazioni:



### 1) Valutazione della situazione sanitaria

Come precedentemente sottolineato, gli apicoltori dovranno procedere **costantemente** ad una attenta valutazione della situazione sanitaria degli apiari nei riguardi in particolare della varroatosi o di problematiche di moria e spopolamento ad essa connesse, mediante controllo periodico e scrupoloso delle condizioni delle famiglie con una particolare attenzione alla verifica di:

- numero delle varroe, sia mediante esame periodico (almeno ogni 15 giorni) del telaino diagnostico sia mediante test dello zucchero a velo (da effettuarsi secondo le indicazioni riportate nell'allegato A1) per la valutazione del livello di infestazione, dell'efficacia dei trattamenti e della eventuale necessità di ulteriori trattamenti;
- presenza di api piccole e/o con ali deformi e difficoltà al volo;
- ritardo dello sviluppo e/o spopolamento delle famiglie;
- grado di infestazione della covata maschile.

### 2) Interventi "a tappeto"

Si sottolinea ancora una volta come sia di fondamentale importanza, per ottenere risultati soddisfacenti, **attuare due interventi: uno estivo ed uno autunnale.**

La mancata attuazione dell'intervento estivo, infatti, può rendere il livello di infestazione delle famiglie incompatibile con la loro sopravvivenza anche in presenza di un efficace intervento autunnale.

### 3) Interventi di tecnica apistica

Gli interventi farmacologici possono essere integrati e/o potenziati attraverso pratiche di tecnica apistica di seguito sintetizzate, volte a limitare, bloccare e/ o eliminare la covata opercolata nel periodo di naturale deposizione.

## INTERVENTO ESTIVO

Dovrà essere finalizzato a "tamponare" la situazione subito dopo i raccolti principali in modo da abbattere in modo significativo la presenza di Varroe e di consentire alle famiglie di arrivare in buone condizioni fino all'autunno quando verranno sottoposte ad un nuovo trattamento di "pulizia" in assenza di covata;

**PERIODO: deve essere iniziato il più presto possibile e comunque non oltre metà luglio** (almeno nelle zone dove in tale periodo sono terminate le fioriture principali); in relazione alle condizioni climatiche e produttive delle singole realtà locali, i Servizi Veterinari daranno indicazioni sul periodo di inizio dei trattamenti che **dovrà essere rispettato da tutti gli apicoltori presenti sul territorio;**

**FARMACI AUTORIZZATI UTILIZZABILI PER IL TRATTAMENTO ESTIVO E MODALITA' OPERATIVE** (dalle Linee Guida per il controllo della varroasi 2017 del Centro di Referenza nazionale per l'Apicoltura presso IZS Venezia)

**a) API LIFE VAR (Chemicals Laif; p.a. timolo, eucaliptolo, levomentolo e canfora)**

*Periodo:* estate, la temperatura esterna ideale, per una buona efficacia del prodotto è compresa tra 20-25°C. Ci si può attendere un'efficacia insufficiente se la temperatura media esterna è inferiore a 15°C. Si sconsiglia di effettuare il trattamento con temperature esterne superiori a 30°C in quanto può aumentare lo stress e il disturbo della famiglia.

*Dosaggio:* Prendere una striscia e spezzarla in 3-4 pezzi. Aprire l'arnia e posizionare i singoli pezzi agli angoli sopra i listelli portafavi. Richiudere l'arnia e lasciare agire il prodotto per 7 giorni. Ripetere il trattamento illustrato per 4 volte con altre strisce e rimuovere gli eventuali residui alla fine del ciclo.

*Tempo di sospensione:* nessuno.

*Note:* assenza di melario, rimuovere i residui delle tavolette alla fine dei trattamenti.

*Limite massimo di residui (LMR):* le caratteristiche dei principi attivi sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

*Ricetta medico-veterinaria:* esente

**b) APIGUARD (Vita Europe; p.a. timolo)**

*Periodo:* estate, con temperature medie comprese fra 15 e 40°C.

*Dosaggio:* una vaschetta per 14 giorni collocata sopra i favi. Ripetere il trattamento per altri 14 giorni con un'altra vaschetta.

*Tempo di sospensione:* nessuno

*Note:* trattare in assenza di melario.

*Limite massimo di residui (LMR):* le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

*Ricetta medico-veterinaria:* esente

**c) THYMOVAR (Andermatt Biocontrol; p.a. timolo)**

*Periodo:* estate, temperatura ottimale 20-25°C, non utilizzare con temperature medie superiori a 30°C. E' prevista un'efficacia non adeguata in caso di temperature medie inferiori a 15°C durante il trattamento.

*Dosaggio:* una striscia e mezza di cellulosa collocata sopra i favi per 3-4 settimane. Ripetere il trattamento della stessa durata con un'altra striscia e mezza.

*Tempo di sospensione:* nessuno

*Note:* trattare in assenza di melario.

*Limite massimo di residui (LMR):* le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

*Ricetta medico-veterinaria:* esente

**d) APISTAN (Vita Europe; p.a. tau-fluvalinate strisce 8 g)**

*Dosaggio:* 2 strisce collocate tra i favi laterali di covata, per 6-10 settimane

*Tempo di sospensione:* nessuno

*Note:* trattare in assenza di melario; non riutilizzare le strisce.

*Limite massimo di residui (LMR):* le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010

*Ricetta medico-veterinaria:* esente

*Precauzioni:* è nota la possibilità di farmacoresistenza di *Varroa destructor* nei confronti dei piretroidi di sintesi.

**e) POLYVAR 275 mg, striscia per alveare (Bayer S.p.A; p.a. flumetrina)**

*Dosaggio:* 2 strisce per alveare per 9 settimane consecutive, non oltre 4 mesi, applicate con puntine, graffette, etc.

*Tempo di sospensione:* nessuno

*Note:* utilizzare dopo il flusso nettario e la smielatura, in attività di volo delle api. Il prodotto non evapora, agisce per contatto. Non utilizzare durante il flusso nettario

*Limite massimo di residui (LMR):* le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010 *Ricetta medico-veterinaria:* esente

*Precauzioni:* applicare le due strisce all'ingresso in modo che le api siano obbligate ad entrare attraverso i fori della striscia. Fare attenzione a far coincidere i fori della striscia con quelli della porta, in modo da permettere la ventilazione dell'alveare e l'espulsione delle api morte. Non tagliare le strisce. Le strisce possono essere applicate in sequenza (--) o perpendicolarmente tra loro (┌). L'attività di volo è un requisito necessario per l'esposizione al principio attivo. In caso di elevate temperature assicurarsi che le strisce non ostacolino la corretta ventilazione dell'alveare, al caso rimuoverle. È nota la possibilità di farmacoresistenza di *Varroa destructor* nei confronti dei piretroidi di sintesi.

**f) VARTERMINATOR (IZO s.r.l., p.a. acido formico 36%)**

*Dosaggio:* due tavolette in gel trasparente da 250 g (360 mg di acido formico/g) collocata sopra i favi per 10 giorni seguite da altre due per altri 10 giorni

*Tempo di sospensione:* nessuno

*Note:* trattare in assenza di melario

*Limite massimo di residui (LMR):* le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010

*Ricetta medico-veterinaria:* esente

*Precauzioni:* è consigliato il trattamento con temperature medie giornaliere comprese tra i 15°C e i 35°C.

**g) MAQS 68,2 g (Mite Away Quick Strips), (NOD, p.a. acido formico)**

*Periodo:* con temperature comprese fra 10 e 29,5°C. Non utilizzare con temperature elevate (>33°C). Attendere almeno un mese prima di ripetere l'applicazione.

*Dosaggio:* due strisce per 7 giorni collocate sopra i favi.

*Tempo di sospensione:* nessuno. Non raccogliere il miele durante i 7 giorni di trattamento.

*Note:*

- il prodotto agisce per evaporazione;
- la forza della famiglia deve essere non inferiore a 6 favi da nido coperti di api;
- garantire adeguata ventilazione dell'alveare tramite la porticina che deve rimanere aperta per tutta la sua lunghezza ed altezza e ampliando il volume interno dell'arnia con la posa dei melari, per permettere l'espansione di famiglie forti durante il trattamento;

- l'acido formico è corrosivo dei metalli e pericoloso per l'operatore che deve evitare il contatto diretto utilizzando guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN 374) e l'inalazione dei vapori;
- il prodotto deve essere usato solo nell'ambito di un programma integrato di controllo della varroa ed un mese dopo il trattamento è necessario verificare l'effettiva presenza della regina.

*Limite massimo di residui (LMR):* le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

*Ricetta medico-veterinaria:* esente.

#### **h) APIFOR60 (Chemicals Laif, p.a. acido formico 60%)**

*Dosaggio:* la posologia prevede il riempimento dell'evaporatore con una dose sufficiente per coprire un ciclo di covata di 21 giorni (circa 400 mL). Il dosaggio è adattabile al volume dell'arnia.

*Tempo di sospensione:* nessuno.

*Note:* trattare in assenza di melario.

*Limite massimo di residui (LMR):* le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

*Ricetta medico-veterinaria:* esente.

*Precauzioni:* intervallo di temperatura di utilizzo: 10-30°C. La porticina dell'arnia deve essere mantenuta aperta per tutta la durata del trattamento (minimo 10 giorni).

#### **i) API-BIOXAL (Chemicals Life, p.a. acido ossalico).**

*Periodo:* estate, con temperatura superiore a +10°C, in assenza di covata, in presenza di volo.

*Dosaggio:*

##### **1. Somministrazione per gocciolamento:**

Aprire la confezione intatta di API-Bioxal e scioglierne completamente il contenuto nel quantitativo indicato di sciroppo (acqua e saccarosio in rapporto 1:1).

- Busta da 35 g di API-Bioxal: sciogliere in 500 mL di sciroppo.
- Busta da 175 g di API-Bioxal: sciogliere in 2.5 L di sciroppo.
- Busta da 350 g di API-Bioxal: sciogliere in 5.0 L di sciroppo.

Il trattamento deve essere eseguito in unica somministrazione, gocciolando con una siringa la soluzione sui favi, trasversalmente alla loro direzione, alla dose di 5 ml per favo occupato dalle api.

##### **2. Somministrazione mediante sublimazione:**

Utilizzare un apparecchio per sublimazione a resistenza elettrica. Versare 2,3 g di API-Bioxal nell'apparecchio sublimatore spento. Introdurre l'apparecchio profondamente attraverso l'apertura di volo, evitando il contatto con i favi. Sigillare per evitare la fuoriuscita delle api e dei fumi. Alimentare l'apparecchio rispettando le indicazioni del produttore per 3 minuti e ripristinare l'apertura di volo non prima di altri 10 minuti. Dopo ogni utilizzo raffreddare e ripulire l'apparecchio da ogni eventuale residuo (max 6% circa 0,140 g). Come liquido per il raffreddamento e/o la pulizia utilizzare acqua potabile.

*Tempo di sospensione:* nessuno.

*Note:* assenza di melario; assenza di glomere invernale.

*Limite massimo di residui (LMR):* le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010. *Ricetta medico-veterinaria:* esente.

Vedi anche più avanti “Interventi di tecnica apistica” per l’utilizzo di API-Bioxal in periodo estivo.

**j) OXUVAR 5,7% (Andermatt BioVet GmbH, p.a acido ossalico)**

*Periodo:* somministrare in assenza di covata con temperatura esterna compresa fra 5°C e 15°C se gocciolato e di almeno 8°C se spruzzato.

*Dosaggio:*

- applicazione per gocciolamento sulle api di 5-6 mL e fino a 8-10 mL per spazio interfavo (50-80 mL/colonia); una volta ricostituito con zucchero usare immediatamente;
- applicazione per spruzzamento su sciami (20-25 mL/kg di api) e su colonie senza covata (2-4 mL/lato di favo), una volta ricostituito con acqua potabile usare entro un anno ed entro la data di scadenza dei prodotti.

*Somministrazione*

**1. Applicazione per gocciolamento:**

Preparazione della soluzione pronta all’uso al 3,5% (m/V) di acido ossalico diidrato per il gocciolamento:

- a) Riscaldare il contenitore della soluzione di acido ossalico diidrato a bagnomaria (30-35 °C).
- b) Togliere dal bagnomaria ed aprire il contenitore sigillato.
- c) Aggiungere la quantità richiesta di zucchero (saccarosio) del tipo utilizzato per l’alimentazione delle api:
  - 275 g di zucchero quando si usa il flacone da 275 g
  - 1 kg di zucchero quando si usa il flacone da 1000 g
- d) Chiudere il contenitore ed agitare vigorosamente fino a quando lo zucchero si è completamente sciolto. La soluzione è pronta per l’uso e deve essere applicata tiepida.
- e) Riempire una siringa (60 mL) o dispositivo simile attraverso l’ampia apertura del contenitore con la quantità necessaria di soluzione pronta all’uso per trattare una colonia. La dose per telaino è:
  - 0,25 mL/dm<sup>2</sup> per l’Europa Occidentale/Centrale
  - 0,40 mL/dm<sup>2</sup> per l’Europa Meridionale.

**2. Applicazione per spruzzamento:**

- a) Preparazione della soluzione 3% (m/V) pronta all’uso di acido ossalico diidrato per lo spruzzamento:
- b) Aggiungere acqua potabile alla soluzione:
  - 250 g (250 mL) di acqua potabile quando si usa il flacone da 275 g;
  - 900 g (900 mL) di acqua potabile quando si usa il flacone da 1.000 g,
- c) Chiudere il contenitore ed agitare. La soluzione è ora pronta all’uso.
- d) Riempire uno spruzzatore manuale o un dispositivo simile con la quantità necessaria di soluzione pronta all’uso per trattare una colonia.
- e) Spruzzare 3-4 mL di soluzione su ciascun lato del telaino ricoperto dalle api. Se solo metà del telaino è ricoperta da api occorre ridurre il dosaggio del 50%. La dose massima è di 80 mL. Il volume totale richiesto varia in base al tipo di alveare:
  - Colonie senza covata, colonie artificiali senza covata o sciami appena immessi nell’alveare dovrebbero essere trattati con una dose di 0,3

mL/dm<sup>2</sup> di telaio completamente coperto di api e per gli alveari Dadant Blatt 3-4 mL per lato di favo coperto da api;

- Sciami, sciami artificiali in glomere dovrebbero essere spruzzati con 20-25 mL di soluzione per spruzzamento pronta all'uso per kg di api.

*Tempo di sospensione:* nessuno

*Note:* trattare in assenza di melario.

*Limite massimo di residui (LMR):* le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

*Ricetta medico-veterinaria:* esente

### **INTERVENTO AUTUNNO/INVERNALE**

Dovrà essere finalizzato alla “pulizia radicale” delle famiglie, attraverso il trattamento effettuato in NATURALE ASSENZA di COVATA, al fine di consentire la ripresa primaverile della covata con il grado di infestazione più basso possibile.

**PERIODO: deve essere effettuato in assenza di covata, in funzione quindi delle condizioni climatiche, non oltre la fine di dicembre.**

**FARMACI AUTORIZZATI** UTILIZZABILI PER IL TRATTAMENTO AUTUNNO/INVERNALE E MODALITA' OPERATIVE (dalle Linee Guida per il controllo della varroasi 2017 del Centro di Referenza nazionale per l'Apicoltura presso IZS Venezia)

#### **a) API-BIOXAL (Chemicals Life, p.a. acido ossalico).**

*Periodo:* autunno-inverno, con temperatura superiore a +10°C, in assenza di covata, in presenza di volo.

*Dosaggio:*

##### **1. Somministrazione per gocciolamento:**

Aprire la confezione intatta di API-Bioxal e scioglierne completamente il contenuto nel quantitativo indicato di sciroppo (acqua e saccarosio in rapporto 1:1).

- Busta da 35 g di API-Bioxal: sciogliere in 500 mL di sciroppo.
- Busta da 175 g di API-Bioxal: sciogliere in 2.5 L di sciroppo.
- Busta da 350 g di API-Bioxal: sciogliere in 5.0 L di sciroppo.

Il trattamento deve essere eseguito in unica somministrazione, gocciolando con una siringa la soluzione sui favi, trasversalmente alla loro direzione, alla dose di 5 ml per favo occupato dalle api.

##### **2. Somministrazione mediante sublimazione:**

- a) Utilizzare un apparecchio per sublimazione a resistenza elettrica.
- b) Versare 2,3 g di API-Bioxal nell'apparecchio sublimatore spento.
- c) Introdurre l'apparecchio profondamente attraverso l'apertura di volo, evitando il contatto con i favi.
- d) Sigillare per evitare la fuoriuscita delle api e dei fumi.
- e) Alimentare l'apparecchio rispettando le indicazioni del produttore per 3 minuti e ripristinare l'apertura di volo non prima di altri 10 minuti. Dopo ogni utilizzo raffreddare e ripulire l'apparecchio da ogni eventuale residuo (max 6% circa 0,140 g). Come liquido per il raffreddamento e/o la pulizia utilizzare acqua potabile.

*Tempo di sospensione:* nessuno.

*Note:* assenza di melario; assenza di glomere invernale.

*Limite massimo di residui (LMR):* le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente.

Vedi anche più avanti “Interventi di tecnica apistica” per l'utilizzo di API-Bioxal in periodo estivo.

**b) OXUVAR 5,7% (Andermatt BioVet GmbH, p.a. acido ossalico)**

*Periodo:* somministrare in assenza di covata con temperatura esterna compresa fra 5°C e 15°C se gocciolato e di almeno 8°C se spruzzato.

*Dosaggio:*

1. applicazione per gocciolamento sulle api di 5-6 mL e fino a 8-10 mL per spazio interfavo (50-80 mL/colonia); una volta ricostituito con zucchero usare immediatamente;
2. applicazione per spruzzamento su sciami (20-25 mL/kg di api) e su colonie senza covata (2-4 mL/lato di favo), una volta ricostituito con acqua potabile usare entro un anno ed entro la data di scadenza dei prodotti.

*Somministrazione*

**1. Applicazione per gocciolamento:**

Preparazione della soluzione pronta all'uso al 3,5% (m/V) di acido ossalico diidrato per il gocciolamento:

- a) Riscaldare il contenitore della soluzione di acido ossalico diidrato a bagnomaria (30-35 °C).
- b) Togliere dal bagnomaria ed aprire il contenitore sigillato.
- c) Aggiungere la quantità richiesta di zucchero (saccarosio) del tipo utilizzato per l'alimentazione delle api:
  - 275 g di zucchero quando si usa il flacone da 275 g
  - 1 kg di zucchero quando si usa il flacone da 1000 g
- d) Chiudere il contenitore ed agitare vigorosamente fino a quando lo zucchero si è completamente sciolto. La soluzione è pronta per l'uso e deve essere applicata tiepida.
- e) Riempire una siringa (60 mL) o dispositivo simile attraverso l'ampia apertura del contenitore con la quantità necessaria di soluzione pronta all'uso per trattare una colonia. La dose per telaio è:
  - 0,25 mL/dm<sup>2</sup> per l'Europa Occidentale/Centrale
  - 0,40 mL/dm<sup>2</sup> per l'Europa Meridionale.

**2. Applicazione per spruzzamento:**

- a) Preparazione della soluzione 3% (m/V) pronta all'uso di acido ossalico diidrato per lo spruzzamento:
- b) Aggiungere acqua potabile alla soluzione:
  - 250 g (250 mL) di acqua potabile quando si usa il flacone da 275 g;
  - 900 g (900 mL) di acqua potabile quando si usa il flacone da 1.000 g
- c) Chiudere il contenitore ed agitare. La soluzione è ora pronta all'uso.
- d) Riempire uno spruzzatore manuale o un dispositivo simile con la quantità necessaria di soluzione pronta all'uso per trattare una colonia.
- e) Spruzzare 3-4 mL di soluzione su ciascun lato del telaio ricoperto dalle api. Se solo metà del telaio è ricoperta da api occorre ridurre il dosaggio del 50%. La dose massima è di 80 mL. Il volume totale richiesto varia in base al tipo di alveare:
  - Colonie senza covata, colonie artificiali senza covata o sciami appena immessi nell'alveare dovrebbero essere trattati con una dose di 0,3 mL/dm<sup>2</sup> di telaio completamente coperto di api e per gli alveari Dadant Blatt 3-4 mL per lato di favo coperto da api;



- Sciami, sciami artificiali in glomere dovrebbero essere spruzzati con 20-25 mL di soluzione per spruzzamento pronta all'uso per kg di api.

*Tempo di sospensione:* nessuno

*Note:* trattare in assenza di melario.

*Limite massimo di residui (LMR):* le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

*Ricetta medico-veterinaria:* esente

**c) APIVAR (Laboratoire Biové, p.a. amitraz 500 mg strisce)**

*Periodo:* alla fine del periodo estivo dopo la smielatura. Trattare simultaneamente tutte le colonie di un apiario.

*Dosaggio:* 2 strisce. Lasciare le strisce nell'alveare per almeno 42 giorni e rimuoverle per lo smaltimento. In caso di allontanamento delle strisce all'interno dell'alveare queste vanno riposizionate e lasciate nell'alveare prolungando di 14 giorni il trattamento prima di rimuoverle. Le strisce devono essere rimosse dopo un massimo di 56 giorni.

*Tempo di sospensione:* nessuno

*Note:* trattare in assenza di melario, efficacia in assenza di covata.

*Limite massimo di residui (LMR):* 200 ppb, come da Regolamento UE N. 37/2010.

*Ricetta medico-veterinaria:* esente

**d) APITRAZ (Laboratorios Calier S.A., p.a. amitraz 500 mg strisce)**

*Periodo:* il prodotto dovrebbe essere usato quando la quantità di covata è bassa rispetto ai livelli massimi. In più, il prodotto dovrebbe essere applicato quando le api sono ancora attive, cioè prima che le api formino il glomere, il momento esatto di somministrazione può variare tra le varie zone climatiche. Pertanto, i livelli di covata e le condizioni climatiche devono essere considerate prima dell'applicazione del prodotto.

*Dosaggio:* 2 strisce per alveare, appendere ogni striscia tra 2 favi di scorte di miele. Posizionare le 2 strisce tra 2 favi dove le api mostrano la maggiore attività di passaggio. Appendere le strisce in modo da permettere alle api libero accesso ad entrambe le facciate, mantenendo lo spazio d'ape, posizionare una striscia tra il 3° e il 4° favo e l'altra striscia tra il 7° e l'8° favo. Le strisce devono essere rimosse dopo 6 settimane. Le strisce non dovrebbero essere tagliate.

*Tempo di sospensione:* nessuno

*Note:* trattare in assenza di melario, efficacia in assenza di covata.

*Limite massimo di residui (LMR):* 200 ppb, come da Regolamento UE N. 37/2010.

*Ricetta medico-veterinaria:* esente

### **INTERVENTI DI TECNICA APISTICA**

Le seguenti tecniche apistiche possono essere attuate nel corso della stagione attiva per ridurre il livello di infestazione delle colonie. Non sono tuttavia in grado, da sole, di garantire il controllo dell'infestazione da varroa.

#### **1. Rimozione della covata da fuco**

Allevamento di covata da fuco in appositi favi da rimuovere e distruggere dopo l'opercolatura nel periodo compreso fra aprile e luglio.

Tale intervento può essere realizzato anche semplicemente asportando covata da fuco opercolata.

#### **2. Blocco di covata/confinamento della regina**

Il blocco della covata crea le condizioni ottimali per ridurre la presenza di varroa e, se realizzato dopo il raccolto principale, può essere seguito da un trattamento con **un farmaco a base di acido ossalico** (vedi sopra) che ne aumenta ulteriormente l'efficacia. Infatti, applicando il blocco di covata si realizzano le stesse condizioni di assenza di covata del periodo invernale.

Nelle ultime stagioni il ricorso a questo tipo di intervento in stagione attiva ha fornito risultati decisamente interessanti per il controllo dell'infestazione da varroa, divenendo uno degli interventi estivi di particolare rilevanza.

#### **3. Produzione di sciami artificiali/nuclei**

Asportazione di favi con covata ed api per creare nuove colonie nel periodo compreso fra aprile ed agosto, tenendo conto delle condizioni locali. Si producono sciami/nuclei orfani in cui verrà inserita una nuova regina oppure si lascia alla famiglia la possibilità di produrre una nuova regina che potrà essere lasciata od eventualmente sostituita. Dopo che tutta la covata sarà sfarfallata e prima che la nuova regina inizi a deporre si procederà al trattamento antivarroa con un farmaco a base di acido ossalico. Si creeranno quindi, secondo le diverse tecniche note agli apicoltori, le condizioni ottimali per abbattere il maggior numero di varroe, ma anche per aumentare il numero di colonie.

**ALLEGATO A1: Metodo diagnostico del grado di infestazione con zucchero a velo (ZAV)**

Occorrente:

- cucchiaio
  - zucchero a velo
  - contenitore in plastica da 100 ml
  - contenitore il cui tappo è stato forato ed al quale è stata applicata una rete per varroa vassoio di colore chiaro
- 
- i. Prelevare le api dai favi, prediligendo favi con covata, raccogliendo le api nel recipiente di plastica da 100 ml effettuando un movimento dall'alto verso il basso lungo il favo.
  - ii. scuotere brevemente e trasferire le api nel contenitore più ampio dotato di rete per caduta varroe.
  - iii. aggiungere due cucchiaini da cucina di zucchero a velo e agitare il contenitore per un paio di minuti.
  - iv. Capovolgere il barattolo e agitarlo su un vassoio di colore chiaro fino a quando non cadono più varroe.
  - v. Rimettere le api nell'alveare.
  - vi. Contare le varroe cadute sul vassoio e annotarne il numero.

A mero scopo indicativo si riporta che la soglia oltre la quale è opportuno intervenire, in base alla letteratura disponibile, è pari al 5% di infestazione della colonia.

**ALLEGATO B1**

**DOMANDA di ADESIONE**

**AL PIANO DI ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE APISTICHE REGIONE LOMBARDIA**

Al Direttore del Dipartimento Veterinario dell'ATS

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di proprietario/detentore della  
Azienda Apistica denominata \_\_\_\_\_

Con Sede Legale in Via \_\_\_\_\_

nel Comune di \_\_\_\_\_ P.IVA/CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

**Codice Univoco identificativo** IT \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Laboratorio di smielatura TEMPORANEO/PERMANENTE ubicato in Via \_\_\_\_\_

nel Comune di \_\_\_\_\_ registrato presso ATS \_\_\_\_\_

**CHIEDE** di aderire al PIANO Di ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE APISTICHE di cui al Decreto  
....., per i seguenti apiari

ID BDR	COMUNE e LOCALITA'	CONSISTENZA	ESITO ANALISI MIELE

**a tale fine, dichiara:**

1. Di disporre di ambienti confinati per lo stoccaggio del materiale apistico nei periodi di mancato utilizzo, con particolare riferimento a favi, cera e attrezzatura per la smielatura
2. Di detenere almeno il 40% delle arnie in tutti gli apiari, con fondo a rete e cassetto diagnostico
3. Di utilizzare gli escludi regina nel 100% degli alveari
4. Di garantire la tracciabilità dei lotti di produzione di miele per singolo apiario, o specifici gruppi di apiari, e per fioritura
5. Di adottare le misure di biosicurezza, profilassi e controllo delle malattie endemiche, quali pesti e varroatosi, o esotiche, quali l'infestazione da *Aethina tumida*, secondo quanto previsto dal presente piano.
6. Di adottare il quaderno aziendale di buone pratiche apistiche previsto dal presente piano, con allegata copia dell'annata \_\_\_\_\_ e di renderlo disponibile in azienda ad ogni richiesta del Veterinario Ufficiale
7. Di aver eseguito un campionamento di miele di massa di ciascun apiario per il monitoraggio quantitativo delle spore di Peste Americana con esiti allegati e riportati nella tabella.
8. Di rispettare in ogni sua parte le disposizioni previste dal piano di accreditamento

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## ALLEGATO B2

**RILASCIO ACCREDITAMENTO**

il Direttore del Dipartimento Veterinario dell'ATS di

- vista la domanda di adesione presentata da \_\_\_\_\_, in qualità di proprietario/detentore dell'azienda Apistica \_\_\_\_\_ con sede Legale in Via \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_ PARTITA IVA/CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ CODICE AZIENDALE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- esaminata la documentazione allegata alla domanda, in particolare gli esiti analitici sui campioni di miele e le schede del quaderno di autocontrollo aziendale
- Visto il Decreto.....

**RILASCIA la QUALIFICA di AZIENDA ACCREDITATA per i seguenti apiari**

ID BDR	COMUNE e LOCALITA'

**Gli alveari e il materiale biologico vivo degli apiari sopra specificati potranno essere movimentati in ambito regionale previa sola compilazione e registrazione da parte dell'apicoltore dell'Allegato C (previsto dalla normativa vigente) SENZA esecuzione della visita clinica da parte del Veterinario ufficiale.**

L'accreditamento sarà mantenuto, sospeso o revocato in base a quanto previsto dal Piano regionale di accreditamento.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

PIANO DI ACCREDITAMENTO AZIENDE APISTICHE - QUADERNO DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE - SCHEDA 1a												
CONTROLLO FORME PESTOSE: VISITA CLINICA anno .....												
SEZIONE A: Visita clinica *						SEZIONE B: ricontrollo alveari con sintomatologia sospetta**						
APIARIO (Località, Comune, ID BDR)	VISITA	DATA VISITA	N. ALVEARI ALLA DATA DELLA VISITA	N. ALVEARI VISITATI	N. ALVEARI POSITIVI	N. ALVEARI SOSPETTI CON IDENTIFICAZIONE (1\$ n 2\$ ecc)	DATA I* VISITA DI CONTROLLO	DATA II* VISITA DI CONTROLLO	DATA III* VISITA DI CONTROLLO	ESAMI DIAGNOSTICI (INDICARE KIT UTILIZZATO IN CAMPO O IL LABORATORIO)***	DATA ED ESITO DELLE ANALISI	NOTE SINTOMATOLOGICHE (eventuali fotografie)****
	VISITA PRIMAVERILE											
	VISITA ESTIVA											
	ULTERIORE VISITA											
	VISITA PRIMAVERILE											
	VISITA ESTIVA											
	ULTERIORE VISITA											
	VISITA PRIMAVERILE											
	VISITA ESTIVA											
	ULTERIORE VISITA											

visite previste compilando una riga per ciascuna visita  
 \*\* in caso di alveari con sintomatologia sospetta non attribuibile a Peste Americana, compilare anche la SEZIONE B  
 \*\*\*indicare gli esami diagnostici effettuati in campo e/o le matrici inviate in laboratorio.  
 \*\*\*\* indicare eventuali annotazioni sintomatologiche e i riferimenti del reperto fotografico

PIANO DI ACCREDITAMENTO AZIENDE APISTICHE - QUADERNO DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE - SCHEDA 1b								
POSTAZIONE ID BDR		COMUNE		LOCALITA'		ANNO		
<b>Sezione A - MONITORAGGIO PRIMAVERILE INFESTAZIONE VARROA (compilazione facoltativa)</b>								
DATA	MONITORAGGIO ALVEARI NUMERO IDENTIFICAZIONE	VARROE CADUTE ZAV	CONTROLLO COVATA MASCHILE (FACOLTATIVO)			<b>LEGENDA</b> COMPILARE UNA SCHEDA 3 PER CIASCUN APIARIO. IL MONITORAGGIO PRIMAVERILE ANDRA' ESEGUITO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 20 MARZO E IL 20 GIUGNO. INDICARE PER CIASCUN ALVEARE I DATI RELATIVI AL NUMERO DI VARROE RILEVATE CON IL METODO ZAV. IL MONITORAGGIO DELL'INFESTAZIONE DELLA COVATA MASCHILE NON SOSTITUISCE IL METODO ZAV O DELLA CADUTA NATURALE.		
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
<b>Sezione B - MONITORAGGIO TRATTAMENTO INVERNALE VARROA</b>								
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO*					MONITORAGGIO CADUTE VARROE - fogli diagnostici**			
DATA	n. ALVEARI AL MOMENTO DEL TRATTAMENTO	N. ALVEARI TRATTATI	PRODOTTO UTILIZZATO		NUMERO IDENTIFICAZIONE ALVEARI	DATA CONTA POST TRATTAMENTO	DATA CONTA POST TRATTAMENTO ***	DATA CONTA POST TRATTAMENTO* **
					1			
					2			
					3			
LEGENDA: compilare una scheda per ciascun apiario * I DATI RELATIVI AL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO (PRODOTTO UTILIZZATO, MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE E ALVEARI TRATTATI) DEVONO ESSERE RIPORATTI SOLO QUANDO NON GIA' RIPORTATI SUL REGISTRO DEI TRATTAMENTI. IL . ** INDICARE PER CIASCUN ALVEARE I DATI RELATIVI AL NUMERO DI VARROE RILEVATE CON LA CONTA DEI FOGLI DIAGNOSTICI DA EFFETTUARSI ENTRO 1 SETTIMANA DAL TRATTAMENTO. *** INDICARE COME SOPRA I DATI RELATIVI AD EVENTUALI ULTERIORI TRATTAMENTI					4			
					5			
					6			
					7			
					8			
MONITOR.VARROA - sch1b								

**Allegato B4**

**SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI IZS**

VERBALE N°: .....

Finalità: Piano di monitoraggio api

ATS ..... All'IZS di .....

Prelievo effettuato da.....

In qualità di.....

Identificativo apicoltore: I\_\_I\_\_I\_\_I\_\_I / I\_\_I\_\_I\_\_I\_\_I / I\_\_I\_\_I\_\_I\_\_I Identificativo apiario: .....

Luogo del campionamento: Comune.....

via/loc.....

Materiale prelevato:

- Api    Covata    Miele    Polline

Motivo del prelievo:

- Mortalità anomale e spopolamento di alveari (inviare api possibilmente vive)
- Peste americana (inviare favo con covata opercolata)
- Peste europea (inviare favo con covata morta, sia opercolata che non ancora percolata)
- Nosemiasi (inviare api vive; le api possono essere uccise mettendo la scatola con le api in freezer per alcune ore)
- Varroasi (inviare favo con covata opercolata)
- Acariosi (inviare api vive)
- Viroso: inviare un favo con tutte le fasi di sviluppo della covata (opercolata, non ancora percolata), api adulte, api morte e varroe adulte. E' possibile eseguire su ogni colonia un campionamento costituito da circa 30-40 individui per ciascuna fase di sviluppo dell'ape (larve di età compresa tra 3 e 6 giorni, pupe con occhi non pigmentati, pupe con occhi pigmentati, api allo sfarfallamento, api adulte, api adulte moribonde o morte).
- Altro (specificare) .....

Per evitare alterazioni tutto il materiale campionato deve essere posto in contenitori puliti e conservato a -20°C

Note utili per indirizzare l'analisi .....

.....

Data.....

Firma .....



Modalità di campionamento:

Matrice prelevata	Contenitore	T° di conservazione
api vive	Scatoletta di cartone con la scritta "API VIVE"	ambiente
api morte	Scatola di cartone o contenitore rigido (vetro o plastica).	refrigerazione (per consegne al laboratorio entro 24 ore) o congelazione
favo con covata	Sacchetto di plastica ben chiuso o involucro di carta	refrigerazione o congelazione
favo con miele/polline	Sacchetto di plastica ben chiuso	refrigerazione o congelazione

Allegato B5

**MODULO RACCOLTA E INVIO DETRITI INVERNALI**

Gli alveari devono essere numerati (o comunque contrassegnati in modo univoco) e dotati di cassetto antivarroa. Questo deve essere pulito prima della raccolta dei detriti. Dopo la pulizia verrà posizionato nel cassetto un foglio delle dimensioni del fondo dell'arnia sul quale cadranno i detriti da esaminare. Un periodo di 15 – 20 giorni è sufficiente di solito per raccogliere il quantitativo necessario di materiale durante la stagione attiva. Durante la stagione invernale questo periodo dovrà essere di 30 – 40 giorni. I fogli possono essere ripiegati in 4 e messi in sacchetti di plastica forniti insieme ai fogli. I singoli contenitori dovranno riportare in etichetta, fra altro, il numero o la sigla dell'alveare da cui proviene il materiale raccolto.

Nella scheda di accompagnamento dei campioni si deve segnalare la presenza ed il numero di alveari o di nuclei nei quali non è stato possibile raccogliere campioni per la conformazione delle arnie (arnie in polistirolo o altre a fondo fisso), in tal caso si procederà ad un campionamento di api alla ripresa dell'attività.

Il laboratorio potrà esaminare i campioni formando prima dei pools e, quando i dati rilevano situazioni di criticità, in modo analitico su tutti i singoli campioni che formano ciascun pool.

Proprietario: .....

Campioni provenienti dall'apiario identificato con Codice Univoco Identificativo .....,

postazione n. .... nel Comune di ..... Prov (.....)

N° campioni	Matrice	Numero o la sigla dell'alveare
	Detriti invernali	

Numero di alveari o di nuclei nei quali non è stato possibile raccogliere campioni .....

NOTE:

Data .....

Firma.....

Allegato B6**SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI MIELE**

Proprietario: .....

Campioni provenienti dall'apiario identificato con Codice Univoco Identificativo .....,

postazione n. .... nel Comune di ..... Prov (.....)

Deve essere prelevato un campione di 250 ml, mantenuto a temperatura ambiente e inviato al laboratorio nel più breve tempo possibile

<b>N° campioni</b>	<b>Matrice</b>	<b>Stima produzione miele (Kg)</b>	<b>N° alveari di provenienza</b>
	Miele prelevato da.....		

NOTE:

Data .....

Firma.....

**ALLEGATO B7****INDICAZIONI SULLE BUONE PRASSI APISTICHE (BPA) DA ADOTTARE**

1. Verificare il corretto orientamento (a sud-est) e posizionamento degli alveari: se possibile non in zone umide, esposte ai venti, in aree che siano soleggiate ed asciutte di inverno
2. Posizionare l'apiario in aree che possano garantire sufficienti risorse nutrizionali per e api (sufficiente quantità di piante nettariifere e pollinifere)
3. Effettuare una visita clinica approfondita all'inizio della ripresa primaverile ed a cadenza regolare nella stagione produttiva, al fine di diagnosticare tempestivamente le forme cliniche delle patologie apistiche ed evitarne la diffusione in apiario;
4. Effettuare tempestivamente interventi di nutrizione degli alveari se del caso, al fine di evitare squilibri tra api adulte/covata e mantenere in salute la colonia.
5. Non somministrare miele o polline nella nutrizione degli alveari al fine di evitare di somministrare con tali alimenti anche gli agenti responsabili delle malattie pestose, a meno che non si sia certi dello stato sanitario degli alveari (donatore/ricevente).
6. Disinfettare regolarmente le arnie con sporicidi (es. fiamma azzurra, ipoclorito di sodio, sali di ammonio quaternario, acido peracetico, etc.), prima di immettere all'interno nuovi sciami o famiglie;
7. Registrare i trattamenti di messa a sciami realizzati in apiario e gli esiti delle analisi di laboratorio;
8. Avere in apiario solo famiglie sane e forti. Evitando la presenza di famiglie deboli in apiario, diverse dagli sciami sani (questi ultimi saranno provvisti di porticine con riduzioni degli spazi), potremo prevenire fenomeni di saccheggio e la diffusione di malattie.
9. Evitare di avere arnie rotte, con aperture o non ben mantenute, al fine di prevenire i fenomeni di saccheggio.
10. Colorare/disegnare numeri o segni di riconoscimento sui frontalini ed i predellini delle arnie, oppure posizionare gli alveari in modo tale da prevenire i fenomeni di deriva.
11. Sostituire sistematicamente 2-3 telai/alveare/anno, al fine di mantenerne bassa la carica batterica.
12. Non spostare favi tra alveari per bilanciare la forza degli alveari, a meno che non si sia certi dello stato sanitario degli alveari (donante/ricevente).
13. Identificare con l'anno di inserimento i telai da nido immessi nell'alveare.
14. Sostituire le regine al massimo ogni due anni, al fine di avere sempre famiglie vigorose e con un elevato numero di operaie in grado di compensare eventuali squilibri nutrici/covata ed in grado

di rimuovere rapidamente la covata ammalata.

15. Non sbilanciare il rapporto numerico api nutrici/covata nel bilanciamento degli alveari o nella realizzazione di sciami artificiali.
16. Provvedere alla gestione tempestiva degli alveari colpiti da patologie apistiche.
17. Utilizzare esclusivamente farmaci autorizzati per la specie di destinazione api ai sensi del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n.193
18. In caso di alveari ammalati, continuare a monitorarli con attenzione negli anni successivi e mettere in atto un piano di sanificazione, ricorrendo ad analisi di laboratorio per andare a ricercare la positività alle forme cliniche e nelle api nutrici e nei detriti del fondo, anche se l'alveare non presenta segni clinici di malattia.
19. Escludere dalla rimonta le regine di alveari in cui si sono presentate malattie pestose.
20. Effettuare almeno 2 trattamenti antivarroa/anno (uno in blocco naturale di covata, uno estivo a fine produzione);
21. Registrare tutti i trattamenti antivarroa realizzati
22. Effettuare i trattamenti sempre su tutti gli alveari presenti in apiario
23. Monitorare l'efficacia dei trattamenti realizzati impiegando fogli adesivi o fogli con vaselina/grasso
24. Monitorare il livello di infestazione da varroa prima di ogni raccolto (es. primavera)
25. Utilizzare l'escludi regina ed evitare di avere melari con covata in sala smielatura o magazzino
26. Curare meticolosamente la pulizia dei locali di smielatura ed immagazzinamento
27. Immagazzinare in idonei locali melari, telaini ed attrezzatura apistica

**ALLEGATO C**

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ in qualità di proprietario  
 degli alveari/dell'apiario sito nel Comune di \_\_\_\_\_  
 Prov. \_\_\_\_\_ Cod. aziendale IT \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_

dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti spostamenti:

**PER COMPRAVENDITA/IMPOLLINAZIONE**

Tipologia	Quantità	Contrassegnati con i seguenti numeri identificativi (solo per alveari, e solo nei casi previsti)	Comune sede legale
Alveari			
Sciami/Nuclei			
Pacchi d'api			

Destinati all'azienda\* del Sig. \_\_\_\_\_  
 Cod. aziendale IT \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
 Indirizzo sede legale \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

\*Apicoltore, grossista/distributore, agricoltore (in quest'ultimo caso va indicato il Codice Fiscale)

**PER NOMADISMO/ALTRO**

Tipologia	Quantità	Contrassegnati con i seguenti numeri identificativi (solo per alveari, e solo nei casi previsti)	Comune e località di destinazione e coordinate geografiche
Alveari			
Sciami/Nuclei			
Pacchi d'api			

Data \_\_\_\_\_

Le presenti informazioni sono registrate direttamente in BDA ad opera del proprietario degli alveari o da persona delegata

.....

**ATTESTAZIONE SANITARIA**  
da compilare nei casi previsti

Si attesta che l'apiario del Sig. \_\_\_\_\_  
sito nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
Cod. aziendale IT \_\_\_\_\_  
Coordinate geografiche \_\_\_\_\_  
è sotto controllo sanitario e non è sottoposto a divieto di spostamento e/o vincoli o misure restrittive  
di Polizia Veterinaria.

Data \_\_\_\_\_ Il Veterinario Ufficiale \_\_\_\_\_

**ALLEGATO D - ELENCO NORMATIVA VIGENTE**

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002

Regolamento (CE) n. 882/2004 e successive modificazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320;

Legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante «Disciplina dell'apicoltura»;

Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n.193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari" e s.m.i

Decreto 4 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale";

Decreto 11 agosto 2014 del Ministero della Salute "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»"

Decreto 19 novembre 2014 del Ministero della Salute: "Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all'infestazione da *Aethina tumida*" e s.m.i.

Legge 28 luglio 2016, n.154 capo IV articolo 34: "Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici"

Ordinanza Ministero della Sanità 17 febbraio 1995 recante norme per la profilassi della varroasi

Note del Ministero della Salute:

- n. 7575 del 18/04/2012 "Regolamento di polizia veterinaria- Art. 155 Misure di controllo della peste americana"
- n. 13975 del 12/07/2013 "Indicazioni operative riguardanti l'applicazione della OM 17 febbraio 1995 recante norme per la profilassi della varroasi"
- n. 22996 del 3/12/2013 "indicazioni operative per il controllo della peste europea"
- n. 20069 del 1/10/2014 "Indicazioni sulla attività di sorveglianza nelle Regioni in cui non è stata rilevata la presenza di *Aethina Tumida*"
- n. 20204 del 31/08/2016 "Controlli in materia di anagrafe apistica"
- n. 7447 del 24/03/2016 "Controlli in materia di anagrafe apistica: trasmissione Checklist Ministeriale"
- n. 2957 del 06 febbraio 2017 "Piano di sorveglianza *Aethina Tumida* sul territorio nazionale per il 2017"
- n. 14114 del 09 giugno 2017 "Indicazioni circa le modalità di organizzazione di un piano di controllo della Varroa sul territorio nazionale"
- n. 18559 del 04 agosto 2017 "Decreto ministeriale 28 giugno 2016- Modello 4 informatizzato. Indicazioni operative"
- n. 27115 del 27 novembre 2017 del Ministero della Salute di concerto con il Direttore Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 novembre 2017 recante disposizioni e indicazioni per la comunicazione e registrazione nella Banca Dati Apistica Nazionale delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo – attuazione del punto 12.3 del Manuale operativo per la gestione apistica nazionale di cui al D.M. 11 agosto 2014.



Legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004, così come modificata dall'articolo 30 della Legge regionale 26 maggio 2017, n.15

Decreto Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia n. 7631 del 24/07/2009 "Linee guida per l'applicazione delle norme del "pacchetto igiene" al settore dell'apicoltura"